



Maria Manuela Pappalardo

EHRLI Moot and Lab 2023
Hotspot e diritti umani

2023-3.1

Fogli di lavoro
per il Diritto Internazionale



© Maria Manuela Pappalardo
Testo chiuso nel mese di settembre 2023

ISSN 1973-3585

**The International Law and Social Sciences
Graduate Research Training Programme
Cattedra di Diritto Internazionale**
Via Crociferi, 81 - 95124 Catania
E-mail: risorseinternazionali@lex.unict.it
Redazione: foglidilavoro@lex.unict.it

FOGLI DI LAVORO *per il Diritto Internazionale* è on line
<http://www.lex.unict.it/it/crio/fogli-di-lavoro>

I

I sigg. S.T.S. e T.H. facevano parte di un gruppo di persone che, lasciata la costa sud del Mediterraneo avevano raggiunto l'isola di Trinacria, territorio dell'Unione europea, dove erano stati trattenuti in una struttura pubblica per circa due settimane, senza nemmeno poter comprendere le ragioni della detenzione e senza poter incontrare le autorità trinacriane, per poi essere infine espulsi.

Tutto ciò avveniva nel quadro dei poteri eccezionali che le autorità statali assumono di poter esercitare nel quadro del cosiddetto approccio hotspot previsto dal diritto dell'Unione europea ed in virtù dell'articolo 15 della Convenzione sulle situazioni di emergenza.

I ricorrenti assumono invece che lo speciale regime previsto dal diritto dell'Unione europea non possa comportare l'applicazione dell'articolo 15 della Convenzione e che il trattamento da essi subito sia contrario agli articoli 3, 5 e 6 della Convenzione.

II

Questo, con formulazione estremamente sintetica, il caso che andremo a discutere.

Esso riprende, con significative modifiche, un caso effettivamente deciso dalla Corte europea dei diritti umani.

La Corte ha ormai sviluppato una sua coerente giurisprudenza in materia di tutela dei diritti umani dei migranti. Si vedano, tra le altre, le decisioni nei casi *M.S.S. v. Belgium and Greece* ([GC], no. 30696/09, §§ 216-22, *Tarakhel v. Switzerland* ([GC], no. 29217/12, §§ 93-99, *Khlaifia and Others v. Italy* ([GC], no. 16483/12, §§ 158-69, *E.K. v. Greece*, no. 73700/13, §§ 72-84.

Ma nella recente decisione *J.A. and others v. Italy*, no. 21329/18 ha con chiarezza ribadito la necessità di tutelare i diritti umani dei soggetti trattenuti negli hotspot.

III

Ma che cos'è il cosiddetto approccio hotspot?

Con questa espressione, introdotta nell'Agenda Europea sulle migrazioni [COM(2015) 240 final] ci si riferisce sia a un tipo particolare di procedura sia ai luoghi in cui essa viene applicata (come ad esempio Lampedusa). La procedura consiste in una accelerazione delle operazioni di identificazione, registrazione e fotosegnalamento dei migranti al fine di arrivare in tempi assai contenuti alla individuazione di coloro che possono rimanere sul territorio europeo al fine di un ulteriore

esame della loro posizione da coloro che devono essere immediatamente espulsi.

Secondo l'Agenda europea per le migrazioni, p.7

«Si farà di più per aiutare gli Stati membri in prima linea a rispondere alla sfida immediata degli arrivi di migranti.

In primo luogo la Commissione istituirà un nuovo metodo basato sui **“punti di crisi”**: l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (EASO), Frontex ed Europol lavoreranno sul terreno con gli Stati membri in prima linea per condurre con rapidità le operazioni di identificazione, registrazione e rilevamento delle impronte digitali dei migranti in arrivo. I lavori delle agenzie saranno complementari. Chi presenterà domanda di asilo sarà immediatamente immesso in una procedura di asilo cui contribuiranno le squadre di sostegno dell'EASO trattando le domande quanto più rapidamente possibile. Per chi invece non necessita di protezione, è previsto che Frontex aiuti gli Stati membri coordinando il rimpatrio dei migranti irregolari. Europol ed Eurojust assisteranno lo Stato membro ospitante con indagini volte a smantellare le reti della tratta e del traffico di migranti.»

Secondo l'articolo 2. 23 del regolamento (UE) No. 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2019

«punto di crisi» (hotspot): (è) una zona creata su richiesta dello Stato membro ospitante in cui lo Stato membro ospitante, la Commissione, le agenzie competenti dell'Unione e gli Stati membri partecipanti cooperano allo scopo di gestire una sfida migratoria sproporzionata, reale o potenziale, caratterizzata da un aumento significativo del numero di migranti in arrivo alla frontiera esterna;

IV

Questo approccio non è stato attentamente regolamentato e da più parti si sono levate critiche sulla sua ammissibilità.

Alle quali si aggiunge oggi la Corte europea dei diritti dell'uomo con la sua recente giurisprudenza.